

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1638

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE MARZI FERNANDO, SANGALLI, PREARO, FRANZO, ARMANI

Presentata il 10 settembre 1964

Norme in materia di durata del contratto di affitto di fondo rustico

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Questa proposta di legge è necessario venga esaminata al di fuori dei vecchi schemi di riforma dei contratti agrari; va considerata dal punto di vista produttivistico e forse preparatorio per un ritorno alla normalità nell'ambito contrattuale agrario, con i suoi movimenti e scambi. Essa venne presentata nel momento in cui entrava in discussione il piano di sviluppo dell'agricoltura, ma non ebbe fortuna; viene ripresentata nuovamente ora, nel momento in cui tutti sono preoccupati della produzione e soprattutto di quella del settore zootecnico.

Sottolineo anche come, nella passata legislatura, sia stata rivista, in forma più organica e tassativa, la disciplina normativa dell'istituto dell'equo canone nell'affitto di fondi rustici. Una siffatta disciplina era più che mai indilazionabile, costituendo materia di vivissima attesa da parte degli affittuari in ordine ad una effettiva applicazione della equità nei fitti.

Da tempo, però, abbiamo il problema cosiddetto della « riconversione » della nostra agricoltura, dello sviluppo zootecnico, ortofrutticolo, ecc.: come si può fare tutto questo dove una grande parte della terra è data in affitto? Ci sono regioni, come il Veneto e la Lombardia, dove l'azienda in affitto rappresenta ancora la maggior parte della superficie agraria coltivabile.

Ci sono poi i problemi di sicurezza che si debbono dare a coloro che iniziano la conduzione di nuove affittanze agrarie emigrando da province dove il già vasto spezzettamento aziendale non permette possibilità di vita e di sviluppo economico e tecnico.

Se vogliamo, poi, questo sviluppo economico e tecnico, una selezione nel settore

zootecnico per quanti anni impegna un allevatore? Certamente per più di quindici anni. Per fare un altro esempio: una trasformazione in orticoltura, con la relativa attrezzatura, richiede egualmente un lungo numero di anni.

Si può fare questo senza una garanzia per la quale i contratti, tutti i contratti di affitto, sia grande, medio, che piccolo, diano il tempo anche sufficiente per avere un utile rispetto al rischio affrontato?

Non è previsto che la durata venga fissata uguale in tutta Italia: troppe differenze ci sono nelle rotazioni agrarie, nelle consuetudini, nell'indirizzo produttivo. Ecco perché la durata si prevede venga fissata dalla stessa Commissione provinciale che fissa l'equo canone, mentre per i cicli si prevede un minimo di tre con una visione tesa alla produzione.

È da sottolineare un fatto interessante e cioè che la Repubblica Veneta nel 1700, quando si trovò dinanzi al problema di intensificare la produzione dei bovini e ridurre le colture a cereali, fra tante altre giuste cose relative ai prati, seminativi, ecc., prevede anche che i contratti di affittanza non potessero avere durata inferiore ai 12, 15, 20 anni (professor Lecce, *L'Agricoltura Veneta nella seconda metà del 1700* (Tipografia Gualandi, Vicenza).

Viene proposto di demandare alle Commissioni tecniche per l'equo canone, in aggiunta ai compiti istitutivi, il nuovo compito di determinare un numero minimo di cicli, di avvicendamenti colturali per il rapporto di affittanza. Si è inteso adottare questo criterio per il convincimento che una durata uguale, uniforme per tutti i contratti di affitto

di tutte le zone agrarie non risponda alla multiforme realtà della nostra agricoltura. D'altro lato dette Commissioni, essendo composte da tecnici dell'Ispettorato agrario, da esperti e rappresentanti di categoria, possono ben valutare le caratteristiche economiche e le esigenze dei diversi tipi di affittanza agraria in uso nelle zone di ciascuna provincia.

Si è ritenuto di dover proporre l'estensione della nuova disciplina pure ai contratti in

corso, perché non scaduti, in quanto per essi è discussa oltre che discutibile, la assoggettabilità, o meno, alla proroga legale. Mentre, invece, si sono tenuti fuori i contratti prorogati, in quanto, a nostro avviso, il problema di un nuovo regolamento giuridico dei contratti prorogati non concerne solo gli affitti, ma tutti i contratti agrari di cui si ricordano la mezzadria, la colonia parziaria, le concessioni di terre incolte, ecc.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I contratti di affitto di fondi rustici, soggetti a rotazione di colture, debbono avere una durata pluriennale per un numero di cicli di avvicendamenti colturali che verrà determinata, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dalla Commissione tecnica provinciale di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567, in relazione ai tipi di affittanza e di ordinamenti produttivi in uso nelle zone agrarie di ciascuna provincia.

La durata dei contratti di cui al comma precedente non può comunque essere inferiore a nove annate agrarie.

Gli affittuari possono recedere dal contratto, previa disdetta da notificare almeno un anno prima del termine dell'annata agraria, per la fine di ciascun avvicendamento colturale.

Sono abrogati gli articoli 1628 e 1630, primo comma, del codice civile.

ART. 2.

I contratti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge, perché non ancora scaduti, sono assoggettati alla durata determinata ai sensi del precedente articolo 1, computando il tempo decorso a far data dall'inizio del rapporto, salva rimanendo quella eventuale maggiore stabilita dalle parti.

ART. 3.

La presente legge non si applica ai contratti di affitto a coltivatore diretto che siano stati assoggettati alla proroga legale prima della sua entrata in vigore, nonché ai contratti di affitto che, secondo gli usi locali, hanno durata inferiore all'annata agraria.

ART. 4.

È nullo qualsiasi atto in contrasto con le disposizioni contenute nella presente legge.